

40 Nn 99999-4

All'Esp. Dott. Bork

con grande stima

Barbi

STUDI DANTESCHI
DIRETTI DA M. BARBI
VOLUME VENTISEESIMO

Bork

Estratto

Barbi

G. C. SANSONI, EDITORE
FIRENZE — MCMXLII-XX

LA « DONATIO CONSTANTINI » E DANTE

Sommario. - 1. Uso fatto della *donatio* e inserzione di essa nelle raccolte di Canonici. - 2. Interpretazioni della *donatio* da parte di scrittori ecclesiastici e canonisti: Placido da Nonantola, Onorio d'Ausburg, Paucapalea, Innocenzo III, Gregorio IX e la *translatio imperii a Graecis in Germanos*, Innocenzo IV, l'Ostiense, Tolomeo da Lucca, Bonifacio VIII. - 3. La *donatio*, l'impero e i civilisti: Ottone III, il Barbarossa, Geroo di Reichersberg, la Glossa, Pietro di Belle Perche, Re Manfredi. - 4. La *donatio* e i riformatori religiosi: Catari, Valdesi, seguaci di Arnaldo, Walther von der Vogelweide, Pietro Dubois, S. Bernardo e Gioachino da Fiore. - 5. Dante afferma, coi civilisti, che Costantino non poteva scindere la tunica inconsutile dell'impero; coi riformatori religiosi, che la chiesa non poteva accogliere il dono di domini terreni. - 6. Sviluppo di quest'ultimo motivo nella *Commedia*: la pianta edenica « due volte dirubata ». - 7. Interpretazione dantesca della *donatio* come dote per sovvenire ai bisogni della chiesa e ai poveri.

FABBRICATA in Francia o alla corte papale, nella seconda metà del secolo VIII o più tardi, allo scopo di giustificare il « diritto » della Chiesa su domini bizantini in Italia o addirittura sul rinnovato impero d'Occidente, questo mi pare fuori di discussione, che la *donatio Constantini* fu un falso, cui consapevolmente ricorse chi aveva interesse a valersene. Come questo falso ottenesse tanto successo, e come il documento entrasse dapprima in circolazione, non è ben chiaro. Esso è ignorato dal *pactum* di Lodovico il Pio con papa Pasquale I, dell'817, e dal canonista Reginone di Prumm a principio del sec. X, quando doveva essere già incluso nella raccolta delle costituzioni pseudo-isidoriane e nella *Collectio Anselmo dicata*. Più tardi, nel corso del sec. XI, il documento si trova inserito

o ricordato in altre collezioni di Canoni, come quelle di Burcardo di Worms, del cardinale Deusdedit, di S. Ivone di Chartres, e nella *Caesareoaugustana*, tutte anteriori al *Decretum* di Graziano che le conosce e ne fa uso, come altresì nel *Chronicon* di Ugo abate flaviniacense, dal quale dipendono i posteriori compilatori di cronache¹. Tuttavia, non solo non s'accenna ad esso nel *privilegium* del 13 febbraio 962, col quale Ottone I riconfermava il *pactum* di Lodovico il Pio, e altre donazioni posteriori, ma anzi in un diploma d'Ottone III, del 1001, è dichiarato un'impostura di cui sarebbe stato autore un tal Giovanni Diacono dalle Dita Mozze²; e, quel che è più sorprendente, è trascurato, verso la metà del sec. XII, da Graziano, il cui proposito era di conciliare il diritto canonico col diritto civile. Il celebre canonista che compose il suo *Decretum* a Bologna, roccaforte dello studio del diritto civile, dovette avere le sue buone ragioni per lasciare in disparte un documento, pure accolto dai suoi predecessori, ma sul valore del quale i civilisti bolognesi avevano cominciato ad esprimere le più ampie riserve. E con Graziano trascurano la *donatio* due dei suoi più antichi espositori, Rufino e Stefano di Tournai, entrambi del secolo XII, i quali mostrano di possedere forse esemplari del *Decretum* privi delle

¹ R. W. and A. J. CARLYLE, *A history of Mediaeval political theory in the West* Edinburgh and London, 1927-1928, vol. I, pp. 287-290, vol. II, pp. 209-213; G. LAEHR, *Die konstant. Schenkung in der abenland. Literatur bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, nelle *Historische Studien*, Heft 166, pp. 4-41, e 162.

² *MGH, Diple.*, t. II, p. II, Ottone III, n. 389, p. 820: « Hec sunt enim commenta ab illis ipsis inventa, quibus Iohannes diaconus, cognomento digitorum mutilus, preceptum aureis litteris scripsit et sub titulo magni Constantini longi mendacii tempora finxit ».

paleae che ben presto vi furono inserite. Autore di queste *paleae* pare essere stato il Paucapalea che del *Decretum* di Graziano fu il primo commentatore. Due di queste *paleae*, aggiunte alla I parte, dist. 96, capp. 13-14, son desunte dal testo della *Donatio*¹. Entrato per questa via nell'opera destinata a diventare il testo ufficiale per l'insegnamento del diritto canonico, il documento pseudo costantiniano riceveva una specie di consacrazione solenne e acquistava il valore di una fondamentale legge ecclesiastica, non solo per quel che concerne il patrimonio della Chiesa, ma altresì per affermare la supremazia papale *super reges et regna* anche nelle cose temporali.

Ma per renderci meglio conto del valore attribuito alla *donatio Constantini* dal secolo XI, quand'era ormai entrata nelle raccolte di canoni che precedono il *Decretum* di Graziano, fino ai tempi di Dante, e per intendere il giudizio che questi porta sul documento, occorre distinguere tre categorie di persone: i canonisti e gli scrittori di parte papale; i pubblicisti di parte regia o imperiale; i riformatori religiosi.

2. — I canonisti, tranne Reginone, Graziano, Rufino e Stefano di Tournai, i quali, come abbiamo detto, ne tacciono, non solo non dubitano dell'autenticità della *donatio*, ma ne traggono le conseguenze che la logica sprofonata da uno spiccato spirito di parte consentiva di trarne.

¹ CARLYLE, vol. II, pp. 209-213.

Ma nell'interpretare il valore del documento non tutti procedevano colla stessa moderazione.

Nel periodo della lotta per le investiture, Placido da Nonantola, il quale scriveva il suo *Liber de honore Ecclesiae* intorno al 1112, interpretava la donazione costantiniana nel senso che a papa Silvestro venisse conferita piena autorità sovrana sull'Occidente. Convertitosi alla fede cristiana, e giudicando sconveniente che un imperatore terreno continuasse a risiedere dove Dio onnipotente aveva costituito principe della santità il vicario dell'apostolo Pietro, per dare un esempio d'umiltà ai sovrani cristiani, « beatissimo papae Silvestro *omnes Esperias partes relinquens* », Costantino trasportò la sede del suo impero nella nuova città che da lui prese il nome. In tal modo Silvestro, a mezzo del documento che Placido riferisce, ebbe da Costantino l'« occidentale regnum ». Ma questo santo pontefice, sull'esempio di Cristo, non tollerò che sul suo capo fosse posta la corona reale; anzi pregò Costantino « *ut regnum tenendo ecclesiae sanctae devote serviret* ». Perciò han torto quelli che dicono « *ducatus et marchias vel alias praecelsas possessiones* » (in Occidente) « *ecclesiae nomine ei subiugari non debere* ». In tal modo, Costantino meritò « *omne regnum Romanum ex integro habere* ». Secondo questa teoria, papa Silvestro accettò la sovranità regia sull'Occidente, ma ne commise l'esercizio all'imperatore, il quale per sè aveva riservato l'Oriente¹. Pur con questa distinzione fra Occidente ed Oriente, co-

¹ MGH, *Libelli de lite Imper. et Pontif.*, II, pp. 591 e 614; CARLYLE, vol. IV, pp. 283-284; LAEHR, *o. c.*, pp. 44-47.

mincia a farsi strada l'idea che l'imperatore è investito della sua autorità dal papa, dal quale riceve la spada del potere civile.

Tale è appunto il pensiero d'Onorio d'Augsburg, il quale, senza fare alcuna distinzione fra Oriente ed Occidente, dichiara semplicemente: « Qui Constantinus Romano pontifici coronam regni imposuit, et *ut nullus deinceps Romanum imperium absque consensu apostolici subiret*, imperiali auctoritate censuit. Hoc privilegium Silvester a Constantino accepit, hoc successoribus suis reliquit ». Ma poichè Silvestro comprese che a tenere a freno i ribelli non bastava la spada della parola, che anzi ci voleva la spada d'acciaio, « eundem Constantinum sibi ascivit in agriculturam Dei adiutorem.... *cui etiam concessit gladium ad vindictam malefactorum* ». A giustificare poi questa soggezione dell'impero al papato, Onorio fa uso del celebre argomento: « Igitur, quantum anima dignior est corpore, quae illud vivificat, et quantum dignius est spirituale quam saeculare, quod illud iustificat, tanto sacerdotium dignius est regno, *quod illud constituens ordinat* »¹.

Alla distinzione invece fra Occidente ed Oriente s'attiene il Paucapalea, il quale pensa che in Occidente, « ubi imperator omnem suam potestatem summo pontifici contulit, iuri ac dignitati suae renuntiasset videtur ». Per questo commentatore di Graziano, dunque, in Roma, sull'Italia e sulle altre parti d'Occidente, il papa ha la pienezza del potere religioso e civile, e l'imperatore è soggetto a lui; per l'Oriente, invece, vale il principio gelasiano

¹ MGH, *Libelli*, III, pp. 71-72; CARLYLE, IV, pp. 289-290; LAEHR, p. 48.

dell'indipendenza dei due poteri nella rispettiva sfera d'azione¹.

Anche Innocenzo III, nel sermone per la festa di S. Silvestro, afferma che Costantino « Urbem pariter et senatum cum hominibus et dignitatibus suis et omne regnum Occidentis ei (*Silvestro*) tradidit et dimisit, secedens et ipse Byzantium et regnum sibi retinens Orientis »². E con Placido da Nonantola racconta che Silvestro non volle gli fosse conferita la corona regia, contento dell'« aurifrigium » circolare, pur usando della sua autorità regia nella nomina di senatori, prefetti e notai.

Ma che cosa poteva mai significare questa distinzione tra impero occidentale e impero orientale, quando ormai la chiesa Greca, dal secolo XI in poi, s'era definitivamente staccata dalla chiesa Romana, e l'impero bizantino non riconosceva più nel vescovo di Roma il capo della cristianità? Abbiamo già visto che per Onorio d'Augustburg Costantino aveva ceduto puramente e semplicemente l'impero romano tutto intero a papa Silvestro, di guisa che dopo il conferimento di quel « privilegio », nessuno può più coprire la carica d'imperatore se non per concessione della sede apostolica. Questa interpretazione della donazione costantiniana è quella che prevarrà nel sec. XIII, per opera di Gregorio IX, d'Innocenzo IV, dell'Ostiense e di Bonifazio VIII.

Secondo Gregorio IX, Costantino non soltanto donò a papa Silvestro Roma « cum toto ducatu suo », ma « si-

¹ CARLYLE, II, pp. 210-212; LAEHR, p. 85 sg.

² MIGNE, PL, vol. 217, col. 84; CARLYLE, V, p. 183.

gna et scepra imperialia.... nec non et imperium cure perpetuo tradidit»; dopo di che, lasciata l'Italia, scelse una nuova sede in Grecia, onde più tardi la sede apostolica trasferì l'impero romano ai Germani nella persona di Carlo Magno e de' suoi successori sino a Federico II, per mezzo della sacra unzione, dell'incoronazione e del conferimento della « potestas gladii », sì che l'imperatore che si ribella al papa non fa che disconoscere « factorem proprium »¹. Non v'è più, dunque, un impero romano in Oriente, dal giorno in cui la Chiesa ha trasferito la dignità imperiale dai Greci ai Germani, incoronando Carlo Magno e i suoi legittimi successori. Coll'idea della *translatio imperii a Grecis in Germanos*, la Chiesa Romana rispondeva al tentativo bizantino di trasferire in Oriente il centro della cristianità.

La dottrina, che nel papa risiede la pienezza dell'autorità imperiale, è proclamata anche da Innocenzo IV. Ma nella teoria di questo pontefice si fa strada un'idea nuova che sarà ripresa e sviluppata da Tolomeo da Lucca. Il papa, come successore di S. Pietro, ha una generale *legatio* concessagli da Cristo su tutti gli uomini, tanto per ciò che concerne lo spirituale quanto per il temporale, poichè a Cristo fu data ogni potestà in cielo e in terra. Costantino, prima della conversione, non era legittimo sovrano, bensì un tiranno. Convertitosi, egli abdicò al suo potere tirannico; soltanto la Chiesa, conferendogli la corona e la spada, gli conferì un vero e legittimo potere imperiale conforme

¹ Epistola a Federico II, del 23 ott. 1236, in *MGH, Epistolae saec. XIII*, t. I, p. 604; CARLYLE, V, p. 276.

alla divina istituzione. Perciò l'imperatore è soggetto al papa, il quale esercita un potere su tutte le terre che furon dell'impero romano, al cui dominio Costantino rinunziò¹. Innocenzo IV ammette che possa farsi eccezione, in base al Decreto di Graziano, per l'impero d'Oriente. Ma dov'era ormai l'impero d'Oriente, le cui terre erano state in massima parte occupate da Turchi, da Bulgari e da principi occidentali alla fine della quarta crociata?

L'idea della *translatio* e della totale soggezione dell'impero al papato divenne così un caposaldo della teoria canonica che ha per massimo rappresentante l'Ostiense. Questi, nella sua *Summa super titulis decretalium*, pur ammettendo che la giurisdizione imperiale è distinta da quella, ecclesiastica, afferma recisamente che « *imperator ab ecclesia Romana imperium tenet, et potest dici officialis eius seu vicarius* », giacchè « *ecclesia Romana in persona magnifici Caroli a Graecis transtulit imperium in Germanos* ». Per questo il papa conferma l'imperatore eletto, lo consacra, lo incorona, oppure lo riprova o financo lo depone, e nel caso di sede vacante ne occupa il seggio. Uno solo pertanto è il capo del mondo cristiano, il papa, « *dominus spiritualium et temporalium, quia ipsius est orbis et plenitudo eius* », e sua è l'una e l'altra spada. A conferma di ciò, l'Ostiense cita la *palea* « *Constantinus* » del Decreto di Graziano, dist. 96, cap. 13, e all'obiezione dei civilisti, che Costantino non poteva donare al pontefice quello che si vuole gli donasse, trasferendo in lui il

¹ WINCKELMANN, *Acta Imperii*, t. II, n. 1035, p. 698; CARLYLE, V, pp. 306-308, 323-324; LAEHR, p. 94 segg.

potere imperiale, risponde che per la stessa ragione anche il popolo romano non avrebbe potuto alienare da sè il potere sovrano, trasferendolo nell'imperatore, come pur fece colla *lex regia*, tante volte invocata da civilisti per giustificare l'assolutismo imperiale ¹.

La teoria affermata da Innocenzo IV è portata all'estreme conseguenze da Tolomeo da Lucca, nella sua continuazione del *De regimine principum*, lasciato incompiuto da S. Tommaso d'Aquino. Nella sua concezione pseudo storica e pseudo teologica, prima della nascita di Cristo si son successe nel mondo quattro grandi monarchie: quella degli Assiri, quella dei Medi e dei Persiani, quella dei Macedoni e quella dei Romani. Sotto l'impero d'Ottaviano nacque Cristo a cui fu data « omnis potestas in caelo et in terra »; il che va riferito al dominio umano di lui, poichè il dominio divino egli l'ha sempre avuto ². Cristo è sacerdote e re; con lui è cominciata la quinta ed ultima monarchia che durerà « usque ad mundi renovationem », estendendosi a tutti gli uomini e trascendendo tutti gli altri domini terreni ³. Il principato terreno di Cristo cominciò colla sua nascita temporale. Ma per insegnare ai principi della terra l'umiltà, egli preferì vivere umile e povero ⁴. In tal modo il suo regno rimase occulto, e fu consentito ai principi romani di continuare a dominare *ad tempus* come suoi vicari, fintanto che il

¹ HOSTIENSIS, *Summa sup. tit. Decretalium*, IV, 13 (Qui sunt filii legitimi), n. 9; CARLYLE, V, p. 326-329.

² *De reg. princ.*, III, cap. 12.

³ III, c. 13.

⁴ III, capp. 14-15.

suo regno, cioè la chiesa, si andasse organizzando sì da farsi « perfectum et ordinatum in fidelibus ». Costituita e ordinata la chiesa, « opportuno.... tempore, ut manifestaretur mundo regnum Christi compositum, virtus principis nostri Iesu Christi principem mundi sollicitavit, Constantinum videlicet, percipiens eum lepra ». E Costantino, miracolosamente risanato, « in dominio cessit vicario Christi, beato videlicet Sylvestro, cui de iure debebatur...; in qua quidem cessione, spirituali Christi regno adiunctum est temporale »; e così la monarchia cristiana, prima occulta, si faceva ormai palese a tutti ¹. Intanto Costantino abbandonava Roma, trasferendosi a Biasanzio « cum satrapis et principibus suis », e là egli e i suoi successori obbedivano con riverenza alla chiesa, « tanquam ipsa principatum teneret, sive respectu spiritualis domini... sive temporalis. Unde Gelasius papa Anastasio imperatori

¹ III, c. 16. Anche nella *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii*, attribuita a Tolomeo e edita da M. Krammer nei *Fontes iuris germanici in usum scholarum*, Hannover e Lipsia, 1909, si parla più volte della *donatio*; ma interpretandola nel senso che Costantino lasciò al papa l'impero d'Occidente e per sé riservò quello d'Oriente (pp. 6-7, 21, 25). Per altro, a pag. 50-51 s'accenna pure all'idea che quella fatta da Costantino più che una *donatio* fosse una *cessio vicarii veri et proprii domini*, nel senso di Innocenzo IV, espressamente citato. Identica in sostanza alla dottrina d'Innocenzo IV e di Tolomeo è anche quella di Enrico da Cremona, « doctor decretorum » nella curia papale sotto Bonifacio VIII e autore del trattatello polemico *De potestate papae*, scritto, a quanto pare, nel 1301. Rispondendo all'obiezione che prima di Costantino la chiesa non possedeva nulla e non esercitava alcun potere sull'impero, il cremonese osserva che ciò non prova nella chiesa un « defectus iuris sed potencie ». Convertendosi, Costantino non fece che riconoscere il diritto della chiesa: « Quare (Dominus) inspiravit Constantinum, ut renunciaret imperio et confiteretur se ab ecclesia illud tenere, nec tunc, ut quidam dicunt, fuit dotata primo de iure, sed de facto,.... unde non dedit, sed recognovit [ab ecclesia] et ecclesia sine peccato proprium habet ». SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII*, Stuttgart, 1903, pp. 467-8.

scripsit, imperatorem ex iudicio papae dependere, ut historiae tradunt, et non e contrario »¹! Ma quando la chiesa fu minacciata dai Longobardi e l'impero bizantino non recava ad essa alcun aiuto, papa Stefano e papa Zaccaria si rivolsero a Pipino, re dei Franchi; e, sul loro esempio, Adriano I e Leone III chiesero l'aiuto di Carlo Magno. Vinti i Longobardi, papa Adriano « imperium in persona magnifici Caroli a Graecis transtulit in Germanos, in quo facto satis ostenditur, qualiter potestas imperii ex iudicio papae dependet »².

Tolomeo scriveva quando Alberto tedesco era già stato assunto al trono imperiale³, ed egli stesso forse era priore del convento domenicano di S. Maria Novella in Firenze, mentre si svolgevano laboriose trattative fra il nuovo imperatore eletto e Bonifacio VIII, le quali si conclusero soltanto nell'estate del 1303.

In quest'occasione il fiero pontefice, che aveva studiato

¹ In verità, papa Gelasio I, nella famosa epistola all'imperatore Anastasio, del 494, affermava che « duo quippe sunt, ... quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas »; e che se, come cristiano, l'imperatore riconosce di dipendere dall'autorità della chiesa per quel che concerne la salute eterna e i sacramenti, tuttavia, « quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae », anche i « religionis antistites » si sottomettono alle leggi imperiali. L'interpretazione che Tolomeo dà della lettera gelasiana, risale a Gregorio VII; cfr. MIRBT, *Quellen zur Gesch. des Papstums u. des römischen Katholizismus*, Tübingen, 1911, n. 252, pp. 122-123. Non dissimilmente nella *Determinatio compendiosa*, p. 34.

² *De reg. princ.*, III, c. 18; cfr. il *Tractatus anonymus de origine ac translatione et statu romani imperii*, edito dal Krammer in aggiunta alla *Determinatio compendiosa*.

³ *De reg. princ.* III, c. 20: « quo (Rodolpho) mortuo, assumptus est in imperatorem comes Adolphus de Anaxone; quo occiso ab Alberto, Rodolphi filio, eodem modo absumptus est ». La *Determinatio* invece fu scritta fra il 1274 e il 1298.

a fondo le dottrine dei canonisti, si fece forte della più audace interpretazione data al documento pseudo-constantiniano, e sebbene non riuscisse ad avere il consenso imperiale per l'unione della Toscana ai domini della Sede apostolica, tuttavia obbligò Alberto a riconoscere, come il papa stesso gli aveva intimato¹, « quod Romanum imperium per sedem apostolicam de Grecis translatum est in persona magnifici Caroli in Germanos, et quod ius eligendi Romanorum regem in imperatorem postmodum promovendum certis principibus ecclesiasticis et secularibus est ab eadem sede concessum, a qua reges et imperatores, qui fuerunt et erunt pro tempore, recipiunt temporalis gladii potestatem ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum », e a confessare « pia devocione et sincero corde..., quod Romanorum reges in imperatores postmodum promovendi per eandem sedem ad hoc potissime ac specialiter assumuntur, ut sint sancte Romane ecclesie advocati, catholice fidei ac eiusdem ecclesie precipui defensores »². Nell'udienza accordata ai messi d'Alberto, Bonifazio aveva detto esser notorio e attestato da varie scritture che il vicario di Cristo e successor di Pietro aveva trasferito la podestà imperiale dai Greci ai Germani, disponendo che i Germani a mezzo di sette principi, quattro laici e tre ecclesiastici, potessero eleggere il re dei Romani, che poi sarebbe stato promosso imperatore e monarca di tutti i re e principi della terra. E siccome al ravvicinamento all'impero il papa era spinto dalla piega che avevan

¹ *MGH, Legum* sect. IV, *Constit. Imper. et Reg.*, t. IV, pars I, n. 107, pp. 82-84.

² *Ib.*, n. 181, p. 155.

preso i suoi rapporti con Filippo il Bello, i cui sostenitori negavano valore alla donazione di Costantino, affermando che il re di Francia non aveva alcuno che fosse superiore a lui nelle cose temporali, nè imperatore nè papa, il battagliero pontefice osservava: « Nec insurgat hic superbia Gallicana, que dicit quod non recognoscit superiorem. Mentiuntur, quia de iure sunt et esse debent sub rege Romano et imperatore »¹. Ma rivolto ai legati aggiungeva: « Et attendant hic Germani, quia sicut translatum est imperium ab aliis ad ipsos, sic Christi vicarius successor Petri habet potestatem transferendi imperium a Germanis in alios quoscumque, si vellet, et hoc sine iniuria »².

Non v'è quindi niente d'inverosimile nell'episodio riferito nella *Cronaca* di Francesco Pipino³, che Bonifazio, assiso sul soglio pontificio, armato, col diadema di Costantino in testa e la destra sull'elsa della spada che gli pendeva dal fianco, esclamasse rivolto ai legati d'Alberto: « Numquid ego summus sum pontifex? Nonne ista est cathedra Petri? Nonne possum Imperii iura tutari? Ego sum Caesar; ego sum Imperator »!

Lo stesso Arrigo VII, dopo la sua elezione, doveva sottoporsi al giudizio di Clemente V, che, previo esame, dichiarava la persona di lui « plene sufficientem et habilem ad accipiendum imperialis celsitudinis dignita-

¹ L'universalità dell'impero e la soggezione ad esso di tutti i territori soggetti un tempo al dominio romano era tesi ancor viva nella coscienza di molti civilisti e canonisti, sebbene si facesse di giorno in giorno sempre più utopistica. Cfr. FR. ER-COLE, *Impero e Papato nella tradiz. giur. bolognese*, Bologna, Zanichelli, 1911, p. 14 sgg.

² *Ib.*, n. 173, p. 139-140.

³ *Chronicon* (in MURATORI, *Script.*, t. IX), IV, c. 47, col. 745.

tem »¹; e dipoi confermare, ripetendo alla lettera la formula suggeritagli dal papa, e rinnovare « omnia privilegia Constantini, Caroli, Henrici, Ottonis quarti, Frederici secundi atque Rodulphi regum et principum seu imperatorum Romanorum quocumque tempore concessa super quibuscunque »². Questo era l'uomo il quale, al credere di Dante, avrebbe fatto sì che non sarebbe rimasta « tutto tempo senza redà l'aquila che lasciò le penne al carro »³; il messo di Dio che avrebbe riparato al male venuto alla Chiesa e all'Impero dalla donazione di Costantino!

3. — Di fronte all'interpretazione canonica del falso documento costantiniano e all'uso che apertamente ne faceva il papato, quale fu la reazione dei civilisti?

Abbiamo già visto Ottone III denunziare apertamente la falsità della *donatio* e indicarne come autore il diacono Giovanni detto, per soprannome, dalle Dita Mozze. L'idea che il documento altro non fosse che una spudorata menzogna, si fece strada sopra tutto nel periodo della lotta che il Barbarossa ebbe a sostenere con Adriano IV e con Alessandro III. Già fin dal 1152, appena si ebbe notizia a Roma dell'elezione dell'Hohenstaufen, un seguace delle idee di Arnaldo da Brescia, il tedesco Wezel, esprimeva al nuovo imperatore il suo dispiacere, perchè egli, cedendo

¹ MGH, vol. cit., n. 298, p. 261.

² *Ib.*, n. 391, p. 340-341, e n. 393, p. 344, lett. del 17 ag. 1310; cfr. *ib.* n. 454, p. 396, *promissio lausannensis* dell'11 ott. 1310.

³ *Purg.*, XXX, 37 sgg.

agl'incitamenti dei chierici, i quali confondono le cose umane colle divine, non aveva interpellato, per ottenere la conferma, la santa città di Roma, « sanctam Urbem, dominam mundi, creatricem et matrem omnium imperatorum, ... per quam omnes et sine qua nulli unquam principum imperaverunt ». Wezel sosteneva quindi che la pretesa degli ecclesiastici, spettare ad essi la nomina dell'imperatori, è « contra evangelica, apostolica et canonica statuta ». Ed aggiungeva: « Mendacium vero illud et fabula heretica, in qua refertur Constantinum Silvestro imperialia symoniace concessisse, in Urbe ita detecta est, ut etiam mercennarii et muliercule quoslibet etiam doctissimos super hoc confundant, et dictus apostolicus (cioè Eugenio III) cum suis cardinalibus in civitate pre pudore apparere non audeat »¹.

Ma il Barbarossa preferì per allora non urtarsi col papa, ed anzi l'anno seguente concluse con Eugenio III il trattato di Costanza contro i Greci e i Normanni. Nel 1155, a rendere i suoi rapporti col papato più cordiali, consegnò alle autorità papali Arnaldo da Brescia, caduto nelle sue mani, e da Adriano IV ebbe la corona imperiale. Se non che il papa, l'anno successivo, col trattato di Benevento, concludeva la pace coi Normanni, con grave disappunto dell'imperatore, il quale contava sul dissidio fra il re di Sicilia e la chiesa². Inoltre, dispiaceva all'imperatore un'iscrizione posta sotto un quadro raffigurante, in

¹ JAFFÉ, *Bibl. rer. german.*, I, n. 404, pp. 539-543.

² CARLYLE, IV, p. 316.

Laterano, Lotario II in atto di assoggettarsi al papa. L'iscrizione diceva:

Rex venit ante foras, iurans prius urbis honores,
Post homo fit papae, sumit quò dante coronam¹.

Una frase poco felice usata dal pontefice in una lettera del 20 sett. 1157, e le incaute parole che il messo papale aggiunse recando la lettera, provocarono un tumulto alla dieta di Besançon e un'energica protesta di Federico. Il quale dichiarava di tenere il regno e l'impero « per electionem principum a solo Deo », e che chiunque avesse osato sostenere che egli aveva ricevuto la corona imperiale « pro beneficio a domno papa », sarebbe andato contro la divina istituzione e la dottrina di S. Pietro, e si sarebbe reso reo di mendacio. E non solo invitava il papa a non volere che l'onore dell'impero fosse diminuito « tam inaudita novitaté, tam presumptuosa elatione », ma si dichiarava perfino disposto ad affrontare il pericolo di morte piuttosto che « tantae confusionis obprobrium sustinere »².

Ad appianare l'incresciosa vertenza s'interpose l'episcopato tedesco. La lettera colla quale esso informa il papa delle disposizioni dell'imperatore, ci fa conoscere quali ne fossero i propositi. Federico chiedeva che fosse cancellato il dipinto ritenuto offensivo per l'impero, e ritrattata l'iscrizione; inoltre, egli si lagnava dell'accordo intervenuto fra la chiesa e i Normanni. I vescovi esortavano il papa a volerne placare lo sdegno « scriptis....

¹ CARLYLE, IV, pp. 313-314.

² MIRBT, nn. 261-262, pp. 132-133; CARLYLE, IV, pp. 313-315. È notoria la simpatia di Dante per il « buon Barbarossa, di cui dolente ancor Melan ragiona » (*Purg.*, XVIII, 119-120), come per Federico II e Manfredi.

scripta priora suavitate mellita dulcorantibus »¹. E il pontefice, per evitare il peggio, dovette accogliere il suggerimento e scrisse al Barbarossa una lettera in cui spiegava che con la parola *beneficium* egli non intendeva affatto di dire che l'impero fosse un feudo della chiesa, e che coll'imposizione della corona imperiale il papa avesse conferito anche il potere e l'autorità imperiale².

Altra controversia insorse quando Adriano chiese all'imperatore che non volesse mandare legati a Roma senza il consenso della Sede apostolica, « cum omnis magistratus inibi beati Petri sit cum universis regalibus ». Federico rispose: « Haec res, fateor, magna est et gravis et maturiore egens consilio. Nam cum divina ordinatione ego Romanus imperator et dicar et sim, speciem tantum dominantis effingo et inane utique porto nomen ac sine re, si urbis Romae de manu nostra potestas fuerit excussa »³. Non è inverisimile che il Barbarossa si fosse ormai amaramente pentito d'aver sacrificato il monaco bresciano e di non aver dato ascolto all'esortazione di Wezel.

Che cosa pensassero della donazione di Costantino i fautori dell'impero in questo frangente, possiamo rilevarlo dalla *Chronica* di Ottone di Frisinga, il quale, dopo aver detto che « quae in beati Silvestri Vita de lepra et conversione eius (Constantini) leguntur apocryfa videntur »⁴, aggiunge:

¹ CARLYLE, IV, pp. 315-317.

² CARLYLE, IV, pp. 317-318.

³ CARLYLE, IV, pp. 318-320.

⁴ Negli *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannoverae et Lipsiae, 1912, ed. Hofmeister, lib. IV, c. 1, p. 185.

Ut Romanorum habet historia,... in tantum (Constantinus) Romanam exaltavit ecclesiam, ut, beato Silvestro eiusdem urbis pontifici insignibus regalibus traditis, ipse se Byzantium transferret, ibique regni sedem constitueret. Exhinc Romana ecclesia occidentalia regna sui iuris tanquam a Constantino sibi tradita affirmat, in argumentumque tributum exceptis duobus francorum regnis usque hodie exigere non dubitat. Verum imperii fautores Constantinum non regnum Romanis pontificibus hoc modo tradidisse, sed ipsos tanquam summi Dei sacerdotes ob Domini reverentiam in patres absumpsisse, ab eisque se ac successores suos benedicendos et patrocinio orationum fulciendos contendunt. Atque ad hoc probandum, quod ipse Constantinus, regno inter filios diviso, alii Occidentem, alteri Orientem tradiderit, et sic per successiones Theodosio quoque et aliis non solum hereticis, sed et religiosis principibus cum Occidente sorte devenerit, inducunt¹.

Allo stesso modo, Goffredo da Viterbo, che fu cappelano e segretario imperiale, riferisce:

Imperii vero fautores asserunt Constantinum non ita regnum dedisse, sed Romanos pontifices tanquam summi Dei sacerdotes, ob divinam reverentiam, in patres elegisse, ut ab eis debeant benedici, eorumque apud Deum orationibus adiuvari.

È che in questo modo debba intendersi il privilegio costantiniano, essi dimostravano col fatto che Costantino, « avendo diviso il mondo tra i suoi figli, ad uno diè l'Oriente, ad un altro d'Occidente e al terzo la Tolemaide con Babilonia ». Il che quel saggio principe non avrebbe fatto, « si regna occidentalia, cum quibus et Italiam comprehenditur, ecclesiae contulisset ». Inoltre, le storie affer-

¹ *Ib.*, c. 3, p. 187; LAEHR, p. 63.

mano che tanto Roma quanto i « regni occidentali » toccarono in sorte anche a Teodosio e a molti religiosi imperatori dopo di lui. Al quale argomento desunto dalle storie, informa Goffredo che i fautori dell'impero aggiungevano ragioni tratte dal Vangelo, da S. Paolo e da S. Agostino ¹.

Uno di quelli che pensavano a questo modo, è certamente Geroo di Reichersberg, morto nel 1169. Nello scritto *De quarta vigilia noctis*, egli è assertore dell'indipendenza dei due poteri. Quanto al preteso privilegio costantiniano, osserva che papa Silvestro, pur essendo stato insignito di onori regali da Costantino, « non tamen eum suum esse mareschalcum vel dixit vel scripsit vel pinxit »; con che egli parrebbe alludere al famoso dipinto lateranense che aveva irritato il Barbarossa. Al contrario, pontefici e imperatori vissero tra loro in buona armonia, onorandosi e rispettandosi a vicenda secondo il precetto di S. Pietro: « Deum timete, regem honorificate » ². E sebbene nel testo della *donatio* si legga non esser giusto che l'imperatore terreno eserciti il suo potere là dove da Dio fu stabilito il principato sacerdotale, risulta non di meno che molti imperatori cristiani, dopo Costantino, continuarono a esercitare il loro sovrano dominio « in Urbe simul et in orbe, sive monarchiam inter se dividentes, sive indivisam tenentes » ³. Parrebbe dunque che, per Geroo,

¹ GODEFREDI VITERBIENSIS, *Pantheon*, pars XVI (in *MGH, Script.*, t. 22, p. 176); cfr. LAEHR, p. 64.

² *MGH, Libelli de lite*, III, pp. 511-12.

³ *Ib.*, pp. 517-18; CARLYLE, IV, pp. 380-381; LAEHR, pp. 51-54, 67.

o. il documento costantiniano non fosse autentico, oppure fosse da interpretare nel senso che Costantino tributò al papa onori regali senza pregiudizio della suprema potestà imperiale.

Del pari i glossatori bolognesi del *Corpus iuris civilis* spiegaron tutta la loro sagacia per trovare nelle leggi romane un appiglio a dichiarare invalida la donazione costantiniana, qualunque giudizio volesse farsi dell'autenticità o meno di essa. Noi conosciamo alcuni degli argomenti messi innanzi dai civilisti per infirmare il valore giuridico della *donatio*. Il primo di essi si fonda sul significato attribuito al titolo di *Augustus* spettante all'imperatore¹. Secondo una glossa in principio delle *Institutiones*, l'imperatore è detto *semper Augustus*, « quia huius debet esse propositi quilibet Imperator ut augeat », sebbene, osserva il glossatore alludendo alle varie donazioni d'imperatori alla chiesa, non sempre lo faccia. Con questo primo argomento, quasi esplicazione di esso, è connesso l'altro che si basa sulla teoria secondo la quale l'imperatore è « administrator imperii et reipublicae ». Giovanni di Parigi, nel riferirlo², si richiama alla « lex regia », ricordata nel *Digesto*, I, tit. 4, n. 1, nelle *Institutiones*, I, t. 2, n. 6, e nel *Codice*, I, t. 17, n. 1, § 7. Mentre taluni giuristi interpretavano la « legge regia » nel senso che ormai il

¹ *Glossa ad Auth.*, I, tit. 6, praef., ad vocem « humano generi »; GIOV. DI PARIGI, *De pot. regia et pap.*, XXII (in GOLDAST, *Monarchia*, t. II, Francoforte, 1614, p. 140); PSEUDO EGIDIO, *Quaestio in utranque partem* (in GOLDAST, *ib.*, p. 89), art. V; P. DE BELLA PERTICA, *Lectura insignis super prima parte Codicis*, Parigi, 1519, fol. 1, col. 2; FRIEDBERG, *De finium inter Eccles. et Civit. regundorum iudicio*, Lipsia, 1861, pp. 53-56.

² *De potest. reg. et pap.*, l. c.

popolo romano avesse abdicato per sempre alla propria sovranità, e l'imperatore avesse acquistato per ciò stesso un potere assoluto, Azone¹ invece riteneva, che il popolo romano non ha mai rinunciato alla sua sovranità, sì da non potere all'occasione revocare il potere concesso all'imperatore. Allo stesso modo il Piacentino² dichiarava l'imperatore *vicario* del popolo romano, e Ugolino³ un *procuratore* di esso. Ora, dicevano i giuristi di parte imperiale, con la sua donazione Costantino non ha amministrato l'impero secondo la volontà del popolo romano, ma l'ha diminuito. Perciò la donazione non ha valore giuridico. Al qual proposito, Iacopo Butrigario sosterrà, a principio del sec. XIV, che se Costantino voleva abdicare, poteva farlo soltanto « in manibus populi Romani »⁴. Questo secondo argomento è ricalzato da un terzo, il quale si basa sul presupposto che la donazione riguardasse soltanto il così detto patrimonio di S. Pietro: come Costantino ha donato una parte dell'impero, allo stesso modo i suoi successori potevano donare altre parti; e così l'impero, a forza di donazioni, a poco a poco si sarebbe trovato spogliato, e potrebbe perire⁵. Quarto argomento: « par in parem non habet imperium », come suona un famoso principio ricavato dal *Digesto* IV, t. 8, n. 4. Dunque la legge promulgata da Costantino per mezzo della donazione poteva essere revocata da quei suoi successori che avessero inte-

¹ CARLYLE, II, p. 64.

² CARLYLE, II, p. 58.

³ CARLYLE, II, pp. 65-66.

⁴ *Glossa ad Dig.*, I, tit. 18, 20.

⁵ Cfr. luoghi citati nella nota 1 della pag. prec.

resse a revocarla ¹. Dunque essa manca di stabilità. Quinto argomento: la donazione di Costantino è contraria al principio del *Digesto*, II, t. 14, n. 9, che s'opponne a che « unus duorum officium habeat » ².

Di queste ragioni si facevan forti non soltanto i sostenitori dell'indipendenza dell'impero dal papato, ma altresì i pubblicisti che presero le difese di Filippo il Bello nella controversia con Bonifazio VIII, e segnatamente Giovanni di Parigi e l'autore della *Quaestio in utramque partem* falsamente attribuita a Egidio Romano, i quali del resto aggiungevano che, se anche la *donatio* fosse stata giuridicamente valida, ormai avea perduto ogni valore, per quel che riguarda la Francia, a causa della prescrizione intervenuta da quando il regno di Francia s'era staccato dall'impero e avea rotto ogni legame di temporale soggezione alla chiesa ³. Questo della prescrizione è un curioso modo di argomentare, al quale accenna il civilista francese Pietro de Bella Pertica o di Belleperche, verso la fine del sec. XIII. Anch'egli colla Glossa nega valore alla *donatio*; ma ci fa sapere che, secondo l'avviso d'alcuni, « etsi (donatio) non tenuit, nihilominus potuit prescribi res donata », per mezzo di un lungo pacifico possesso. Al che egli risponde che l'*utilitas* delle cose spettanti all'impero si può prescrivere, ma la *dominatio* e la *subiectio* no. Il che il Bella Pertica pensa si debba dire non solo per quel che concerne il patrimonio di S. Pietro, ma altresì per i regni di Spagna e di Francia:

¹ Cfr. luoghi citati nella nota 1 della p. 62.

² *Glossa ad Auth.*, l. c.

³ GIOV. DI PARIGI, l. c.; PSEUDO EGIDIO, l. c.

Et hoc valet contra regem Yspanie et regem Francie qui non recognoscunt superiorem de facto. tamen lex est expressa, dicens quod ipsi sunt sub imperatore... ergo de iure sunt subiecti imperio, quia semel fuerunt subiecti¹.

Infine, dobbiamo ricordare anche un altro argomento, cui ricorrevano i giuristi di parte imperiale per negar valore alla *donatio*²: « Item ne turbetur opus dei, si clerici in temporalibus se intromittant, ut *Codice*, [I, t. 3,] *De episc. et cler.*, [n. 17,] l. *placet* ». La legge cui si riferisce la glossa, è degli imperatori Onorio e Teodosio, e suona così: « Placet nostrae clementiae, ut nihil commune clericum cum publicis actionibus vel ad curiam pertinentibus (cuius corpori non sunt annexi) habeant ». Ma non ostante il richiamo a questa legge, ritengo piuttosto che i glossatori abbian voluto far eco a quanto da un pezzo andavan dicendo, intorno alla donazione di Costantino, i riformatori religiosi dal secolo XI al XIII.

Di simili argomenti, ormai divenuti comuni, fa uso anche il figlio di Federico II, Manfredi, per impugnare il falso documento costantiniano del quale menava vanto il papato. Nell'*Epistola ad Romanos*, del 24 maggio 1265, non solo egli afferma che « quell'improvvido Costantino » donò quello che non poteva donare, ma ricorda inoltre quanto si narrava in una leggenda di papa Silvestro, che cioè nel giorno in cui avvenne quella malaugurata donazione, fu udita una voce dal cielo la quale diceva: « Hodie diffusum est venenum in ecclesia sancta dei »³.

¹ DE BELLA PERTICA, l. c., col. 2-3.

² *Glossa ad auth.*, l. c.

³ *MGH., Legum sect. IV, t. II, n. 424, pp. 562-563; BAEHR, pp. 102-103.*

4. — Questo è appunto il motivo sul quale battevano i riformatori religiosi.

Più di tutti i Catari, i quali con estrema audacia additavano in papa Silvestro, che aveva accettato il dono costantiniano, l'Anticristo, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, ed affermavano che, per colpa sua, la chiesa, venuta meno agl'insegnamenti evangelici, era irrimediabilmente perduta, senza speranza di salvezza¹.

Dello stesso avviso erano i Valdesi, i quali aggiungevano che la chiesa, dal giorno in cui s'è arricchita, s'è trasformata nella grande prostituta dell'*Apocalisse*².

Catari e Valdesi ritenevano la chiesa Romana non suscettibile di risanamento; perciò, più che a riformare l'istituto ecclesiastico esistente, si accinsero a formare nuove comunità religiose, spezzando ogni legame col papato; sulla qual via finiron per mettersi anche altre sette religiose, che in origine s'eran mosse nell'ambito dell'ortodossia cattolica. Non così Arnaldo da Brescia e i suoi seguaci: essi non muovevano da premesse manichee, nè negavano gli ordinamenti e gl'istituti ecclesiastici esistenti, ma affermavano l'indegnità delle persone che quegli istituti reggevano, come farà anche Dante, sì che per la loro superbia e avarizia la chiesa di Dio s'era fatta « domus

¹ BONAC. D'ACHERY, *Spicilegium*, I, p. 207; MONETA, *Adv. Catharos*, Roma, 1743, p. 263; TOCCO, *L'eresia nel Medio evo*, Firenze, 1884, p. 84.

² RAIN. SACCONI, *Summa de Catharis et Leonistis*, in DUPLESSIS, *Coll. iudiciorum*, p. 55b; TOCCO, pp. 140-141; BAEHR, 176-178.

negociationis et spelunca latronum, qui scribarum et phariseorum vices exercent in populo christiano »¹. Perciò la chiesa poteva e doveva essere riformata. E la riforma avrebbe dovuto compiersi col ritorno della chiesa alla povertà evangelica e alla sua missione puramente spirituale, e colla restaurazione dell'autorità imperiale in Roma, la quale da Roma avrebbe dovuto governare il mondo nelle cose temporali. Il sogno di Arnaldo è già, nell'essenziali, il sogno di Dante. « Regum et imperium Romanum.... exaltare et amplificare,... in eum statum, quo fuit tempore Constantini et Iustiniani, qui totum orbem vigore senatus et populi Romani suis tenuerunt manibus, reducere », tolto di mezzo ogni ostacolo frapposto dal clero, è uno dei caposaldi della riforma vagheggiata dal partito del monaco bresciano, che vorrebbe vedere l'imperatore « potenter in Urbe, quae caput mundi est,... habitare ».

Rex valeat, quicquid cupit obtineat, super hostes
 Imperium teneat, Romae sedeat, regat orbem
 Princeps terrarum, ceu fecit Iustinianus.
 Caesaris accipiat caesar, quae sua sunt praesul,
 Ut Christus iussit, Petro solvente tributum².

Evidentemente, se Costantino e Giustiniano « totum orbem vigore senatus et populi Romani suis tenuerunt manibus », la donazione di Costantino non poteva essere se non « mendacium et fabula heretica », com'era per Wezel. Il quale, nella lettera già citata a Federico Barba-

¹ *Hist. pontif.*, 21, in PERTZ, *Script.*, XXI; Tocco, p. 243.

² OTTONIS FRISING., *Gesta Frider. imper.*, I, 28 (in PERTZ, *Script.*, XX, p. 367).

rossa, ci fa conoscere, con citazioni scritturali e canoniche, quali fossero gli argomenti addotti dai seguaci d'Arnaldo, a dimostrare che il preteso diritto dei chericì d'immisschiarsi nella nomina degli imperatori e nel governo politico del mondo, disturba la chiesa di Dio non meno che l'ordinamento laicale dello stato¹.

Anche Goffredo da Viterbo, nel luogo già citato, c'informa che gl'« imperiales disputatores », a negare la validità della donazione adducevano il detto di Cristo: « Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo », nonchè un passo di S. Paolo e l'autorità di S. Agostino. Quanto al suo proprio modo di sentire, Goffredo se la cava con questa sintomatica dichiarazione:

Ego autem, ut de sensu meo loquar, utrum Deo magis placeat gloria et exaltatio Ecclesiae quae hoc tempore est, aut humiliatio quae primitus fuerat, *confiteor me ignorare*. Videtur multis quidem primus ille status sanctor; iste felicior. Assentio tamen matri nostrae Romanae Ecclesiae »².

È in quest'ambiente saturo di aspirazioni religiose ad un ritorno ai puri ideali evangelici, e d'insorgenti propositi di restaurazione imperiale, che dev'essere stata scritta, nella quiete di qualche monastero, quella vita di S. Silvestro in cui si leggeva l'episodio della voce angelica che disapprovava la donazione di Costantino³. Certo, questa

¹ JAFFÉ, l. c.

² GODEFREDI VITERB., l. c.

³ A questa leggenda, oltre Manfredi, accenna pure Giovanni di Parigi, l. c.: « Quod vero Deo displicuerit (*donatio Constantini*), ex hoc sumitur argumentum, quod legitur in vita beati Sylvestri papae, quod in donatione illa audita est vox angelorum dicentium in aere: 'Hodie in Ecclesia venenum effusum est' ».

leggenda doveva esser già diffusa alla fine del secolo XII, se il poeta tedesco Walther von der Vogelweide vi alludeva in questo suo canto che pare scritto nel tardo autunno del 1201:

Künc Constantin der gap sô vil,
als ich ez in bescheiden wil,
dem stuol ze Rôme, sper kriuz'unde krône,
Zehant der engel lûte schrê
« owê, owê, zem dritten wê!
ê stuont diu kristenheit mit zûhten schône:
der ist nû ein gift gevallen,
ir honec ist worden zeiner gallen,
daz wirt der werlt her nâch vil leit »¹.

« Il re Costantino, com'io voglio farvi sapere, grandi cose donò alla Sede [apostolica] in Roma: lancia, croce e corona. Tosto l'angelo gridò forte: 'Ahimè, ahimè, per la terza volta ahimè! Dianzi andava bene per la cristianità e il suo ordinamento. Ora è caduto in essa un veleno; il suo miele s'è mutato in fiele. Assai male accadrà all'umanità d'ora in poi! »

In tal modo, i riformatori fornivano colla loro predicazione un nuovo argomento ai sostenitori dell'indipendenza dell'impero dalla chiesa, del quale s'impadronirono tosto i glossatori bolognesi, come abbiamo visto, per dichiarare invalida la donazione di Costantino, anche per questo verso. Veniva così gettata la base per un accordo fra il partito della riforma e i ghibellini; accordo che do-

¹ MIRBT, n. 234, p. 147; FRIEDBERG, p. 58; BAEHR, pp. 75-76.

veva farsi vera e propria alleanza, quando alcuni capi del movimento gioachimita-francescano si schierarono apertamente in favore di Lodovico il Bavaro, nella lotta col papato.

Dagl'insegnamenti dei riformatori non meno che dalle dottrine dei giuristi traeva profitto Pietro Dubois, durante la lotta fra Bonifazio VIII e Filippo il Bello, nel concepire quel vasto piano di riforme politiche ed ecclesiastiche che avrebbe dovuto dare alla Francia un primato su tutto il mondo cristiano. Il Dubois ammette coi civilisti che la *donatio* non ha valore giuridico. Ma il possesso del patrimonio di S. Pietro è non di meno legittimato da un'antica prescrizione¹, contrariamente a quanto pensava il Bella Pertica. Se non che alla Chiesa, la cui cura è rivolta al bene spirituale degli uomini, non s'addice d'immischiarsi nelle faccende politiche e nel maneggio dei beni materiali. Forse sarebbe meglio che i pontefici fossero poveri, com'erano un tempo, per essere santi, e che come S. Paolo si guadagnassero da vivere col lavoro delle loro mani. Ma se questo non è più possibile, il Dubois propone che la chiesa ceda in *enfiteusi perpetua* tutto il patrimonio di S. Pietro al re di Francia, il quale provvederebbe a pagare al pontefice un'annua pensione². Allo stesso modo, S. Bernardo ritiene che, sebbene il vicario di Cristo abbia la pienezza di ogni potere e suo sia anche il *gladius materialis*, non meno di quello spirituale, tuttavia non spetta a lui l'esercizio del potere temporale che dev'essere affidato

¹ R. SCHOLZ, *Die Publizistik*, p. 400.

² SCHOLZ, pp. 400-401.

ai principi della terra e all'imperatore¹. Quanto al potere temporale, il papa non è successore di S. Pietro, che era povero e non aveva oro nè argento, bensì di Costantino: « In his successisti non Petro, sed Constantino »²; « Esto, ut alia quacum ratione haec tibi vindices, sed non apostolico iure »³. Come S. Bernardo, nemmeno l'abate Gioacchino nega la donazione per la quale « Constantinus imperator beato pape Silvestro imperialem, quam ipse tenere videbatur, tamquam debitam Christo regi, sponte obtulit dignitatem »; ma aggiunge, d'accordo coll'abate di Chiaravalle:

Veruntamen quia regnum Christi non est ex hoc mundo, sic visum fuit romanis pontificibus debitam semper a Christo accipere potestatem, ut tamen usum temporalis regni vel potius bonorum corporalis regiminis illis cogenterur permittere, qui mundi gloriam querunt, ne hi, qui iuxta Apostolum militant deo, implicarentur temporalibus negociis⁴.

Bernardo dunque e Gioacchino, pur riconoscendo la validità giuridica della *donatio*, ritengono disdicevole agli uomini di chiesa immischiarsi in faccende politiche, ed esortano i pontefici a lasciare ai laici la cura dello stato, come Placido di Nonantola asseriva aver fatto papa Silvestro.

¹ S. BERNARDO, *De consideratione*, IV, c. 3, nn. 6-7.

² *Ib.*

³ *Ib.*, II, c. 6, n. 10.

⁴ DIVINI VATIS IOACHIM *Liber concordiae novi ac veteris Testamenti*, Venezia, 1517, IV, 3.

5. — M'è parso fosse da ricordare quanto è detto nelle pagine precedenti, se vogliamo intendere quale fu il giudizio di Dante intorno al documento pseudo costantiniano e per quali motivi egli ne contesta la validità.

Ed anzi tutto, appare evidente che Dante non ebbe alcun sospetto che si trattasse d'una solenne mistificazione, come sostenevano apertamente Ottone III e Wezel, e come dubitavano i fautori dell'impero ai tempi del Barbarossa. Egli non dubitò dell'autenticità di un documento al quale papi e canonisti si riferivano come a documento solenne e che i cronisti riportavano in riassunto o per esteso¹.

Ma se egli ammette l'autenticità della *donatio*, non è meno risoluto per questo nel negare ad essa ogni valore giuridico. E ciò fa in sostanza cogli stessi argomenti della glossa all'*Authentica* da noi già ricordati².

Anzi tutto, Costantino « alienare non poterat Imperii dignitatem ». E ciò per quattro ragioni, la prima delle quali suona così:

Nemini licet ea facere per officium sibi deputatum que sunt contra illud officium;... sed contra officium deputatum Imperatori est

¹ Per es., Vincenzo di Beauvais nelle *Spec. histor.*, XIII, capp. 54-56. Ne tace invece Siccardo da Cremona, che accenna nel suo *Chronicon* (MIGNE, PL, vol. 213, col. 467) ad altre concessioni fatte da Costantino alla Chiesa.

² Pare pertanto non esatto quel che scrive F. BATTAGLIA, *Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medio evo*, Firenze, Le Monnier, 1928, p. 154, Dante essere stato « il primo ad infirmare la Donazione nella sua intima natura giuridica ».

scindere imperium, cum officium eius sit humanum genus uni velle et uni nolle tenere subiectum;ergo scindere Imperium Imperatori non licet. Si ergo aliquae dignitates per Constantinum essent alienate, ut dicunt, ab Imperio, et cessissent in potestatem Ecclesie, scissa esset tunica inconsutilis, quam scindere ausi non sunt etiam qui Christum verum Deum lancea perforarunt¹.

Questa prima ragione è identica con quella che i giuristi traevano, come abbiamo veduto, dal titolo di *augustus* dato all'imperatore. Se l'imperatore è *augustus*, il suo dovere è di *augere* e non di *minuere* l'impero; e un diminuirlo sarebbe stato lo stesso che scinderne e alienarne una parte, sia pure il patrimonio di S. Pietro, o, peggio ancora, tutto l'Occidente; come abbiamo visto giudicare i più moderati canonisti. L'impero, secondo il concetto dantesco, costituisce un'unità indissolubile che non ammette frazionamenti; esso è simboleggiato dalla tunica inconsutile di Cristo. Qualunque sia il significato simbolico che l'evangelista attribuisce a questo particolare della passione di Cristo², certo è che già S. Cipriano³ scorgeva nella « tunica inconsutilis » raffigurata l'unità indissolubile della chiesa cristiana. E con questo significato simbolico l'espressione era usata da Bonifacio VIII, nella bolla *Unam Sanctam*: « Haec est tunica illa domini inconsutilis, quae scissa non fuit, sed sorte provenit. Igitur ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caput, non duo capita quasi monstrum »⁴. Dante applica la stessa immagine della

¹ *Mon.*, III, x, 4-6.

² *Giov.*, XIX, 23.

³ *De cathol. eccl. unit.*, 7.

⁴ *MIRBT*, n. 309, p. 163. Anche l'immagine apocalittica del mostro di più teste

tunica inconsutile, a simboleggiare l'impero, perchè, nel suo concetto, l'indissolubilità di questo è voluta da Dio non meno di quella della chiesa; e chiesa e impero sono associati in una stessa opera di redenzione dell'umanità dal peccato ¹.

La seconda ragione che Dante fa valere contro la donazione di Costantino è concepita come segue:

Preterea, sicut Ecclesia suum habet fundamentum, sic et Imperium suum. Nam Ecclesie fundamentum Christus est.... Imperii vero fundamentum ius humanum est. Modo dico quod, sicut Ecclesie fundamento suo contrariari non licet, sed debet semper inniti super illud;... sic et Imperio licitum non est contra ius humanum aliquid facere. Sed contra ius humanum esset si se ipsum Imperium destrueret: ergo Imperio se ipsum destruere non licet. Cum ergo scindere Imperium esset destruere ipsum, consistente Imperio in unitate Monarchie universalis, manifestum est quod Imperii auctoritate fungenti scindere imperium non licet. Quod autem destruere Imperium sit contra ius humanum ex superioribus est manifestum ².

Questa seconda ragione è un approfondimento della prima. L'impero ha il suo « fondamento radicale » nella « necessità de lá umana civiltade, che è a uno fine ordi-

è applicata da Dante a simboleggiare il genere umano privo della Monarchia universale: « O genus humanum.... dum, bellua multorum capitum factum, in diversa conaris » (*Mon.*, I, xvi, 4). La stessa immagine in Engelberto, *De ortu et fine Romani imperii*, c. XVIII: « Si singula regna et reges per se starent sine omni subiectione et obedientia Imperii, tanquam multa capita in uno corpore christianae reipublicae, quae est, una et unius populi christiani et pro tanto habens unum caput omnium: nisi de illa republica et uno populo christiano quis velit facere multorum capitum unum monstrum », etc.

¹ *Mon.*, III, iv, 14, *Conv.*, IV, v, 3-9.

² *Mon.*, III, x, 3-9.

nata, cioè a vita felice »¹. Di questa necessità de la umana civiltade » è espressione il diritto umano, emanazione della volontà divina che, creando le cose, ha impresso alla loro natura certe proprietà e certe leggi². Perciò il monarca universale è nello stesso tempo vicario di Dio del quale rappresenta il volere, e procuratore del bene comune degli uomini che è fine del diritto³. Sopra di lui v'è il diritto, v'è la giustizia, v'è il bene dell'umanità, v'è il volere di Dio. Scindendo l'impero, ne distruggerebbe la prerogativa essenziale, cioè l'universalità, e verrebbe meno al suo dovere verso Dio e verso il genere umano. Il valore dell'argomento deriva dalla dimostrazione del primo libro della *Monarchia*, che cioè al buon ordinamento del mondo è necessaria la monarchia universale, e da quella del secondo libro, che la monarchia universale spetta di diritto al popolo romano. Pur ricevendo la sua autorità immediatamente da Dio, l'imperatore resta, anche per Dante, *administrator* e *procurator* del popolo romano, come volevano i civilisti, e ad esso spettano quel potere e quell'autorità che *de iure* competono al popolo santo; « non enim cives propter consules, nec gens propter regem, sed e converso consules propter cives et rex propter gentem »⁴.

Da questa seconda ragione sgorga la terza:

Preterea, omnis iurisdictionis prior est suo iudice: iudex enim ad iurisdictionem ordinatur, et non e converso; sed Imperium est iuri-

¹ *Conv.*, IV, IV, I.

² *Mon.*, II, II, 4-5.

³ *Mon.*, II, V, 2-3.

⁴ *Mon.*, I, XII, II.

sdictio omnem temporalem iurisdictionem ambitu suo comprehensens: ergo ipsa est prior suo iudice, qui est Imperator, quia ad ipsam Imperator est ordinatus, et non e converso. Ex quo patet quod Imperator ipsam permutare non potest in quantum Imperator, cum ab ea recipiat esse quod est. Modo dico sic: aut ille imperator erat cum dicitur Ecclesie contulisse, aut non; et si non, planum est quod nichil poterat de Imperio conferre; si sic, cum talis collatio esset minoratio iurisdictionis, in quantum Imperator hoc facere non poterat ¹.

Prima dell'imperatore v'è dunque la giurisdizione imperiale, cioè l'impero voluto da Dio e postulato dalla « necessità de la umana civilitate ». L'imperatore che osasse minorare la giurisdizione imperiale, alla quale è ordinato e dalla quale deriva ad esso di essere quello che è, compirebbe un atto contrario all'ufficio suo di imperatore, e perciò privo di qualsiasi valore giuridico.

Tutte e tre queste ragioni non fanno pertanto che sviluppare uno stesso concetto ben chiaro nella coscienza dei civilisti: al monarca non è lecito recar nocumento all'impero che, affidato alle sue cure, è cosa del popolo romano e ordinato da Dio al benessere del mondo.

A queste tre ragioni Dante ne aggiunge una quarta:

Amplius, si unus imperator aliquam particulam ab Imperii iurisdictione scindere posset, eadem ratione et alius. Et cum iurisdictione temporalis finita sit, et omne finitum per finitas decisiones assumatur, sequeretur quod iurisdictione prima posset annihilari; quod est irrationabile ².

¹ *Mon.*, III, x, 10-11.

² *Mon.*, III, x, 12.

Quest'ultima ragione si trova ricordata quasi alla lettera da Giovanni di Parigi, dall'anonimo autore della *Quaestio in utramque partem* e dal Bella Pertica, e deriva dalla Glossa, la quale osserva che « sic posset totum imperium perire »¹.

Ma se la donazione di Costantino non ha valore giuridico, poteva almeno giustificarsi il possesso dei territori donati colla prescrizione che ormai v'era corsa sopra, come taluni pretendevano, secondo la testimonianza del Bella Pertica? Dante non tocca questo punto; ma qual fosse il suo pensiero in proposito, lo ricaviamo dal biasimo ch'egli rivolge ai fiorentini, i quali, al pari dei francesi, « iure prescriptionis utentes, debite subiectionis officium denegando », erano insorti apertamente contro l'impero:

An ignoratis, amentes et discoli, publica iura cum sola temporis terminatione finire, et nullius prescriptionis calculo fore obnoxia? Nempe legum sanctiones alme declarant, et humana ratio percontando decernit, publica rerum dominia, quantalibet diuturnitate neglecta, nunquam posse vanescere vel abstenuata conquiri; nam quod ad omnium cedit utilitatem, sine omnium detrimento interire non potest, vel etiam infirmari; et hoc Deus et natura non vult, et mortalium penitus abhorret adsensus².

Le « legum sanctiones alme » alle quali pensa Dante sono quelle del *Corpus iuris civilis*. E difatti nel *Codice* si legge (VII, t. 38, 2):

Universas terras, quae a colonis, sive emphyteuticariis dominici iuris, reipublicae, vel iuris sacrorum templorum, in qualibet pro-

¹ *Glossa ad Auth.*, I, 6, ad v. « humano generi ».

Ep., VI, 5-7.

vincia venditae, vel ullo alio pacto alienatae sunt, ab his, qui perperam atque contra leges eos detinent, nulla longi temporis praescriptione officiente, iubemus restitui.

È ancora (VIII, t. 12, 6):

Praescriptio temporis iuri publico non debet obsistere.

E nel *Digesto* (XLI, t. III, 9):

Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis populi Romani et civitatum.

Come il *Bella Pertica*, anche Cino da Pistoia negava che la giurisdizione imperiale andasse soggetta a prescrizione:

Signa subiectionis suae (cioè della soggezione all'Impero) non possunt praescribi; unde est, contra illos qui dicunt Romanam Ecclesiam praescripsisse sibi donationem factam ab Imperatore Constantino, quod saltem subiectionis signa non potuerit praescribere, et sic nec iurisdictionem Romani Imperii cui est subiectus totus orbis¹.

Ma Dante non sente il bisogno di soffermarsi a discutere la tesi della prescrizione nei riguardi del dominio ecclesiastico. Né per donazione, né per usucapione, né in altro modo, è lecito alla chiesa di possedere beni terreni. Posto anche che Costantino avesse potuto donare, la chiesa non poteva accettare il dono. La donazione di Costantino è invalida, quindi, per un altro verso, cioè per l'incapacità della chiesa a ricevere:

Adhuc, cum conferens habeat se per modum agentis, et cui confertur per modum patientis, ut placet Phylosopho in quarto ad

¹ *Super Codice*, Francoforti ad Moenum, 1578, vii, t. 39, l. 6. « comperit », n. 2.

Nicomacum¹, non solum ad collationem esse licitam requiritur dispositio conferentis, sed etiam eius cui confertur: videtur enim in patiente disposito actus activorum inesse². Sed Ecclesia omnino indisposita erat ad temporalia recipienda per preceptum prohibitivum expressum, ut habemus per Matheum³ sic: « Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris, non peram in via » etc. Nam etsi per Lucam⁴ habemus relaxationem precepti quantum ad quedam, ad possessionem tamen auri et argenti licentiam Ecclesiam post prohibitionem illam invenire non potui. Qua re si Ecclesia recipere non poterat, dato quod Constantinus hoc facere potuisset de se, actio tamen illa non erat possibilis propter patientis indispositionem. Patet igitur quod nec Ecclesia recipere per modum possessionis, nec ille conferre per modum alienationis poterat⁵.

Tale, come abbiamo visto, era anche il pensiero dei riformatori religiosi, che nel possesso dei beni caduchi della terra da parte degli ecclesiastici, avevano additato la causa della rovina della chiesa. Così la donazione Costantino, per quanto fosse fatta con pia intenzione, ha dato un duplice mal frutto: da un lato, fu lacerata la tunica inconsueta della monarchia universale e infirmata l'autorità imperiale⁶; dall'altro, ne fu turbato l'*opus Dei*, come

¹ ARIST., *Eth. Nic.*, IV, c. 1, 1120^a 14-15; lez. 1 del comm. tomistico.

² Cfr. ARIST., *De anima*, II, c. 414^a 11-12 (t. c. 24); *Conv.*, II, IX, 7; IV, XX, 7.

³ X, 9-10.

⁴ XXII, 35-36: « Et dixit eis: « Quando misi vos sine sacco et pera et calceamentis, numquid aliquid defuit vobis? At illi dixerunt: Nihil. Dixit ergo eis: Sed nunc, qui habet sacculum tollat; similiter et peram; et qui non habet, vendat tunicam suam, et emat gladium ».

⁵ *Mon.*, III, x, 13-15.

⁶ *Mon.*, II, XII, 8: « O felicem populum, o Ausoniam te gloriosam, si vel nunquam infirmator ille Imperii tui natus fuisset, vel nunquam sua pia intentio ipsum fefellisset! » *Ib.*, I, XVI, 3: « Qualiter autem se habuerit orbis ex quo tunica ista

dicevano i glossatori del Diritto civile, per esser data occasione agli ecclesiastici d'immischiarsi nelle cose di questo mondo, contro il precetto evangelico d'attendere alla loro missione puramente spirituale.

6. — Questo secondo motivo sarà ripreso e sviluppato nella *Divina Commedia*. Certamente Dante non dirà che papa Silvestro fu l'Anticristo, non affermerà coi Catari e i Valdesi che la chiesa di Cristo è ormai venuta meno; tuttavia, pur riconoscendo la buona intenzione di Costantino, non sarà meno risoluto nel sostenere che, non ostante la buona e pia intenzione del donatore, la donazione costantiniana fu cagione di « mal frutto » e che grave danno essa recò alla chiesa e all'umanità¹. Dall'accettazione del malaurato dono son penetrate nella gente di chiesa quella cupidigia di ricchezze, onde papi e cardinali s'affollano nel cerchio infernale degli avari², e quella brama di dominazione terrena che trae i pastori a far della casa di Dio il luogo « dove Cristo tutto di si merca »³. E non solo Dante riconosce che l'avarizia dei pastori della chiesa « il mondo attrista »⁴, ma non sdegnava rappresentare la corruzione della curia romana colla stessa immagine apocalittica della

inconsutilis cupiditatis ungue scissuram primitus passa est, et legere possumus et utinam non videre ».

¹ *Par.*, XX, 55-60.

² *Inf.*, VII, 46-48.

³ *Par.*, XVII, 51.

⁴ *Inf.*, XIX, 104.

quale facevano sì frequente uso e Valdesi e Apostolici e Francescani gioachimiti:

Di voi pastor s'accorse il Vangelista,
 quando colei che siede sopra l'acque
 puttaneggiar coi regi a lui fu vista....
 Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento¹.

E la cagione di tanto scandalo?

Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
 non la tua conversion, ma quella dote
 che da te prese il primo ricco patre²!

Dalla donazione di Costantino n'è venuto che « è giunta
 la spada col pasturale », sì che oggimai

la chiesa di Roma,
 per confondere in sè due reggimenti,
 cade nel fango e sè brutta e la soma;

n'è venuto altresì che dei « due soli » che Roma aveva,
 « l'un l'altro ha spento »³, e

'n terra non è chi governi,
 onde si svia l'umana famiglia⁴.

E poichè l'impero e la chiesa furono ordinati da Dio
 in uno stesso disegno di redenzione dell'umanità, dopo la
 colpa d'Adamo, come « remedia contra infirmitatem pec-
 cati »⁵, ne segue che la donazione di Costantino, colla con-

¹ *Ib.*, 106-114.

² *Ib.*, 115-117.

³ *Purg.*, XVI, 97-129.

⁴ *Par.*, XXVIII, 140-141.

⁵ *Mon.*, III, IV, 14.

fusione dei due poteri cui ha dato origine, ha disturbato il disegno divino e danneggiata l'opera della redenzione. Essa è stata madre della cupidigia, che di nuovo ha schiantato e spogliato di fronde la pianta edenica simboleggiante, per espressa dichiarazione di Dante ¹, « la giustizia di Dio ».

Questa pianta della giustizia di Dio fu dispogliata una prima volta per colpa d'Adamo che trasgredì il divieto divino; ma essa rinverdì tosto che il carro della chiesa fu legato alla vedova frasca ². E mentre la mistica processione rende lode a Cristo, perchè, obbediente al Padre fino alla morte, volle che si compiesse tutta la giustizia, e non scisse « d'esto legno dolce al gusto », Cristo stesso ammonisce che, soltanto col non schiantare la simbolica pianta edenica « semen iustorum salvabitur » ³. Ossequente alla giustizia divina, Gesù appunto prescrisse di rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. A questa prescrizione venne meno l'impero colle persecuzioni contro i cristiani, chiedendo che fosse dato a Cesare quel ch'è di Dio, quando fu visto

calar l'uccel di Giove
per l'alber giù, rompendo della scorza,
non che de' fiori e delle foglie nove,
e ferl 'l carro di tutta sua forza ⁴.

¹ *Purg.*, XXXIII, 67-72. Cfr. M. BARBI, *Con Dante e coi suoi interpreti*, Firenze, Le Monnier, 1941, p. 66.

² *Purg.*, XXXII, 49-60.

³ *Purg.*, XXXII, 43-48; *Prov.*, XI, 21.

⁴ *Purg.*, XXXII, 109-117.

Ma ben più gravemente fu spogliata la pianta dell'Eden, quando l'aquila imperiale lasciò le sue penne sul carro mistico della chiesa:

Poscia per indi ond'era pria venuta
 l'aguglia vidi scender giù nell'arca
 del carro e lasciar lei di sè pennuta;
 e qual esce di cuor che si rammarca,
 tal voce uscì dal cielo e cotal disse:
 « O navicella mia, com mal se' carca »!¹

Non è forse la stessa voce celeste della leggenda medievale di papa Silvestro e del canto di Walther von der Vogelweide? E tosto un drago, il serpente antico, assale e ferisce colla coda il fondo del carro. Siccome il carro si offre a noi come cosa inanimata, l'azione del serpente è logico che consista nel romperlo; ma se si pensa a ciò che il carro significa, pare piuttosto che l'azione diabolica debba consistere nell'iniettare di veleno la chiesa, come appunto suonava la voce angelica nella leggenda di S. Silvestro: « Hodie diffusum est venenum in ecclesia sancta Dei »².

Poi parve a me che la terra s'aprisse,
 tr'ambo le ruote, e vidi uscirne un drago
 che per lo carro su la coda fisse;

¹ *Ib.*, 124-129.

² « La seconda aquila che discese e spennossi, delle quali penne si coverse tutto lo carro, significa Costantino imperatore, lo quale dotò la chiesa delle ricchezze temporali. La voce del lamento, ch'elli udìo, significa quella che discese dal cielo quando fu per lo ditto Costantino dotata la Chiesa, si com'è detto; la qual disse: *Hodie diffusum est venenum in ecclesia Dei* ». IAC. DALLA LANA (ed. Scarabelli, Milano, 1865, col. 284) *Purg.*, XXXII, 109. Nel drago per altro il commentatore bolognese vede rappresentato Maometto.

e come vespa che ritragge l'ago,
 a sè traendo la coda maligna,
 trasse del fondo, e gissen vago vago¹.

Alla rottura del carro segue la trasformazione di esso in mostro dalle sette teste e dalle dieci corna, sul quale siede la « puttana sciolta ». Ma la prima fase di questa trasformazione del carro è il ricoprirsi della piuma dell'aquila, « offerta forse con intenzion sana e benigna »².

A questo non mi pare che abbian fatto sufficiente attenzione quei commentatori che esitano a riconoscere un'allusione alla donazione di Costantino nella pianta « or due volte dirubata »³. Quell'« or » messo in principio della frase sembrerebbe indicare, a giudizio di taluno, un duplice « dirubamento » il cui effetto dura ancora nell'istante della visione. E siccome colla redenzione di Cristo la pianta dispogliata era ormai rinverdita, parrebbe che fosse da escludere il « dirubamento » per parte d'Adamo, poichè il fatto non è presente. E allora quali possono mai essere questi altri due « dirubamenti », a cagion dei quali la pianta appare ora, cioè presentemente, nel momento della visione, « due volte derubata »? Non credo che con uno di essi si voglia accennare alle persecuzioni contro i cristiani cui s'allude alla prima calata dell'aquila che ferisce il carro « di tutta sua forza ». Le persecuzioni sono ormai cessate, appartengono a un passato lontano e non recano più alcun danno. Presente nella visione dantesca è invece

¹ *Purg.*, XXXII, 130-135.

² *Ib.*, 139-141.

³ *Ib.*, XXXIII, 55-57.

il carro divenuto mostro, disciolto dalla pianta cui era stato legato dal grifone e quindi trascinato per la selva dal gigante. « Vero e proprio dirubamento è quello che commette il gigante », osserva giustamente il Barbi, « distaccando il carro dall'albero cui il Grifone l'aveva legato »¹. Sì, ma Dante pensa e dice espressamente che l'aver l'aquila lasciato le penne al carro, fu cagione a questo « *per che* divenne mostro e poscia preda »; e ritiene del pari che ad ancidere « la fuia con quel gigante che con lei delinque » è necessario quel messo di Dio, l'« agnus Dei qui tollit peccata mundi »², alla cui venuta non sarà più « senza reda l'aquila che lasciò le penne al carro »³. È evidente dunque che, nel concetto del Poeta, il male presente dell'umanità è « dedutto », cioè è conseguenza della donazione di Costantino; e questa, anche se fatta forse con intenzion sana e benigna, è pur sempre cagione preterintenzionale che « sia il mondo indi distrutto »⁴. A ristabilire l'ordine voluto da Dio è necessaria la restaurazione dell'impero, la cui tunica inconsutile fu scissa dalla donazione nefasta, e perciò è necessaria la cancellazione di questa.

Per tutte queste ragioni, ritengo anch'io, con buona pace dell'amico Barbi, che il secondo dirubamento, la seconda spogliazione della pianta edenica, sia la donazione di Costantino, per cui fu violato il giusto ordine stabilito

¹ *Con Dante*, pp. 63-64.

² *Ep.*, VII, 10.

³ *Purg.*, XXXIII, 37-45.

⁴ *Par.*, XX, 58-60; cfr. *Inf.*, XIX, 115-117. Il male più che Costantino donando, l'ha fatto « il primo ricco padre » accettando il dono. Per la riforma vagheggiata dal poeta, v. il saggio su *Dante profeta*, nel mio volume *Dante e la cultura medievale*, Bari, Laterza, 1941.

da Dio. E il primo dirubamento? Penso sia il peccato d'Adamo, cioè la disubbidienza al divino interdetto. Nè mi pare la frase « or è due volte dirubata » faccia grammaticalmente ostacolo: siccome la pianta fu dirubata la prima volta per la colpa del primo padre, e una seconda volta per la donazione di Costantino, il cui « mal fatto » dura ancora, si può dire correttamente che ora la pianta è dirubata due volte; poichè, se il primo dirubamento appartiene al passato, il secondo è tuttora presente, ed essendo l'uno e l'altro indicati collo stesso verbo passivo, questo vien messo correttamente al presente.

7. — Per quanto possa parere strano dopo quel che è stato detto, dobbiamo domandarci a questo punto se Dante conoscesse il testo del documento pseudo costantiniano. Io ritengo di no, per le seguenti ragioni.

Anzi tutto, per il modo com'egli vi si riferisce:

*Dicunt adhuc quidam quod Constantinus imperator, mundatus a lepra intercessionem Silvestri tunc summi pontificis, Imperii sedem, scilicet Romam, donavit Ecclesie cum multis aliis Imperii dignitatibus. Ex quo arguunt dignitates illas deinde neminem assumere posse, nisi ab Ecclesia recipiat, cuius eas esse dicunt; et ex hoc bene sequeretur auctoritatem unam ab alia dependere, ut ipsi volunt*¹.

Se Dante avesse conosciuto il testo esatto della *donatio*, vi avrebbe letto che Costantino donava a Silvestro « pote-

¹ *Mon.*, III, x, 1-2.

statem et gloriae dignitatem atque vigorem et honorificentiam imperialem »; e ancora:

Ad imitationem imperii nostri, unde ut non pontificalis apex vilescat, sed magis amplius quam terreni imperii dignitas et gloriae potentia decoretur, ecce tam *palatium nostrum* [sc. Lateranense], ut praelatum est, quamque *Romae urbis et omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates* saepefato beatissimo pontifici, patri nostro Silvestrio, universali papae, contradentes atque relinquentes eius vel successorum ipsius pontificum *potestati et ditioni* firma imperiali censura per hanc nostram divalem sacram et pragmaticum constitutum decernimus disponendum atque iure sanctae Romanae Ecclesiae concedimus permanendum¹.

Sul tenore del documento non v'è dubbio possibile: non solo è vero che in esso Costantino « sedem Imperii, scilicet Romam, donavit Ecclesie cum multis aliis Imperii dignitatibus », come volevano gli obiettanti, ma anzi che l'imperatore consegna e lascia « pontificum potestati et ditioni », oltre al palazzo di Laterano e la città di Roma, « omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates ». Ora Dante ammette che se quanto fosse vero, « ex hoc bene sequeretur auctoritatem unam ab alia dependere ». Ma questo per Dante « non bene sequitur ». Dunque vuol dire ch'egli s'era fatta della *donatio* un'idea diversa da quella che se n'ha leggendo il testo di essa.

Ma v'è di più. Nel primo argomento, per dimostrare che Costantino « alienare non poterat Imperii dignitatem », v'è, come abbiamo visto, questo periodo:

Si... alique dignitates per Constantinum *essent alienatae, ut dicunt*, ab Imperio, et *cessissent* in potestatem Ecclesie, scissa *esset tunica inconsutilis* etc.)

¹ MIBT, n. 194, pp. 84-86.

che, se non sbaglio, è un periodo ipotetico dell'irrealtà, la cui logica conseguenza è questa: siccome non è possibile che da Costantino sia stata scissa la tunica inconsutile dell'impero, dunque è impossibile che una parte della dignità imperiale sia stata alienata da Costantino e sia passata alla chiesa. Se Costantino l'avesse fatto, avrebbe consapevolmente agito « *contra officium sibi deputatum* », e non sarebbe più il caso di parlare della sua « *pia intentio* », della sua « *intenzion sana e benigna* », costantemente riconosciuta da Dante. E allora? Allora pare evidente che Dante, ignorando il tenore esatto della *donatio*, della cui autenticità non dubitava, l'ha interpretata nel senso di una « *dote* »¹ che Costantino avrebbe formato per il sostentamento degli ecclesiastici e per i bisogni dei poveri:

Poterat tamen Imperator in patrocinium Ecclesie patrimonium et alia *deputare, inmoto semper superiori dominio, cuius unitas divisionem non patitur. Poterat et vicarius Dei recipere non tanquam possessor, sed tanquam fructuum pro Ecclesia pro Christi pauperibus dispensator: quod apostolos fecisse non ignoratur*².

Per questo dice appunto che i beni ecclesiastici « *bene data, et male possessa sunt* »³. Furon dati dall'impero con buona intenzione, per sovvenire ai bisogni della chiesa

¹ *Inf.*, XIX, 116. ODOFREDO, *In Dig.*, I, 12, 1: « *Dicimus quod licet dominus imperator Constantinus concesserit domino pape urbem, tamen urbs romana non est sua, sed est vicarius principis; dominus imperator Constantinus dotabat ecclesiam, et in dotando eam, donavit ei urbem et patrimonium ecclesiae Petri* ». Cit. da NINO TAMASSIA, *Odofredo. Studio storico-giuridico*, Bologna, 1894, p. 145.

² *Mon.*, III, x, 16-17.

³ *Mon.*, II, xi, 2.

e dei poveri, restandone il superiore dominio all'impero stesso; invece, coll'andar del tempo, papi e decretalisti interpretarono la *donatio* nel senso che Costantino avesse alienato dalla giurisdizione imperiale una parte dell'impero, e segnatamente Roma; e che su questa parte il pieno dominio fosse ceduto alla chiesa insieme al riconoscimento della supremazia papale sull'impero.

Dante che non conosce il testo esatto del documento pseudo costantiniano, ritiene che i decretalisti ne abbiano svisato la portata. Fatto « con intenzion sana e benigna », per assicurare ai chierici il bisognevole e per dar loro il modo di soccorrere i poveri, i sostenitori della teocrazia papale si son valse dello strumento costantiniano per giustificare la loro ingordigia di beni terreni. Non pertanto la donazione com'era intesa da Costantino, ma la donazione come fu interpretata dai canonisti e come fu fatta valere dai papi, dal secolo XII al XIV, è la vera cagione del secondo dirubamento della pianta simboleggiante la « giustizia di Dio ».

Finchè la chiesa, intenta nella povertà all'esplicazione della sua missione evangelica, non intralcio l'azione dell'impero e non ne usurpò la sovranità, Roma, rimasta sedè dell'impero e del papato, fu illuminata dai due soli che Dio stesso ordinò al benessere del mondo, splendenti ciascuno di luce propria. Così fu prima e dopo Costantino, finchè non fu giunta la spada col pastorale, e Bonifacio VIII, impersonando la nuova dottrina proclamata dal Paucapalea, dall'Ostiense, da Innocenzo IV, da Tolomeo da Lucca, non ebbe proclamato solennemente che « uterque gladius est in potestate Ecclesie », ed è « omnino.... de ne-

cessitate salutis », per ogni umana creatura, sottostare al romano Pontefice¹.

Perchè la pianta due volte dirubata rinverdisse, era necessario, per Dante, che fosse ripristinato l'ordine stabilito da Dio e violato dalla donazione di Costantino dei decretalisti; era necessario fosse ricostituita, da un lato, l'unità della monarchia universale non soggetta ad altri che a Dio ed avente la sua unica norma nei « *phylosophica documenta* »², e, dall'altro, la chiesa rinunziasse ad ogni ingerenza nelle faccende « *de hoc mundo* ». Ma l'uomo propone e Dio dispone; e le vicende dell'umanità si sono svolte in modo assai più complicato di quel che non fosse consentito di prevedere, a principio del sec. XIV, anche ad una mente altissima come quella del nostro poeta. Pure l'aspirazione dantesca ad uno stato libero da indebite ingerenze ecclesiastiche, e di una chiesa tutta rivolta a mostrare agli uomini la via del cielo, non è stata inoperosa sullo svolgimento degli eventi in quei paesi cattolici, che, come l'Italia, si sono sforzati di realizzare il concetto moderno dello stato, senza venir meno alle tradizioni religiose.

E mi sia concesso di ricordare una fortuita coincidenza di cui fu data notizia dai giornali del febbraio 1929. Non ricordo se il giorno stesso o quello successivo alla firma del trattato di S. Giovanni in Laterano, fra la S. Sede e lo Stato italiano, furono osservati nel cielo di Roma due

¹ Bolla *Unam Sanctam*, in *MIRBT*, n. 309, pp. 163-164.

² *Mon.*, III, xvi, 8.

soli. Si trattava d'un fenomeno di parelio, non nuovo. Eppure la fortuita coincidenza del fenomeno fisico col l'avvenimento politico avrebbe dovuto richiamare alla mente l'immagine insolita di cui Dante s'era servito per indicare l'unica soluzione possibile dell'arduo problema dei rapporti fra chiesa e stato.

(BRUNO NARDI.